

A.d.E. : Spese sanitarie: le nuove semplificazioni 2025

Dal 17 luglio 2025, grazie a una [Faq ufficiale de l'Agencia de le Entrate](#), è possibile dimostrare le spese sanitarie ai fini fiscali presentando, al posto dei singoli scontrini, fatture e ricevute, un prospetto di dettaglio scaricabile dal [Sistema Tessera Sanitaria \(STS\)](#). Tale prospetto dovrà essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la corrispondenza dei dati dichiarati a quelli scaricati dal Sistema TS.

Cosa cambia rispetto al passato

Prima: era necessario conservare ogni singolo documento di spesa per dimostrare le detrazioni in caso di contro lo fiscale.

Da oggi: è sufficiente scaricare dal Sistema TS l'[elenco dettagliato delle proprie spese sanitarie e corredarlo di una breve autocertificazione](#), senza dover esibire tutti i documenti cartacei.

Questa semplificazione si applica sia a chi utilizza il mode lo 730 sia a chi presenta il mode lo Redditi, indipendentemente dal fatto che si tratti di dichiarazione precompilata o ordinaria.

Come funziona nel dettaglio

1. **Scarica il prospetto** dal [portale TS](#), accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS.
2. **Prepara la dichiarazione sostitutiva**, firmata dal contribuente, che attesti la conformità a l'originale dei dati scaricati.
3. **Conserva ed esibisci** questi due documenti (prospetto + dichiarazione) in caso di richiesta da parte de l'Amministrazione finanziaria.
4. La modalità è valida per **tutte le spese sanitarie presenti nella precompilata**; per quelle assenti (come lettere per cure a l'estero, acquisti in supermercati o particolari dispositivi medici), rimane l'obbligo di conservare la documentazione originale.

Il quadro normativo e i limiti ai controlli - Il MEF aveva inizialmente previsto differenze: con il modello precompilato, se si accettava senza modifiche, l'Agencia non avrebbe potuto richiedere i documenti già segnalati dai soggetti terzi (come farmacie). In caso di dichiarazione ordinaria, tuttavia, non si applicavano i limiti ai controlli previsti da l'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014. La nuova Faq de l'Agencia de le Entrate supera questo schema e consente la semplificazione per tutti i contribuenti, qualunque sia la modalità di presentazione de la dichiarazione.

Prassi per CAF e professionisti

- CAF e intermediari possono ricevere direttamente il prospetto online e la dichiarazione sostitutiva, evitando la raccolta di documenti cartacei uno per uno.
- L'opzione rimane facoltativa: il contribuente può comunque continuare a presentare la documentazione originale se lo preferisce.

Casi particolari - Restano esclusi e quindi soggetti a l'obbligo di conservazione tradizionale solo alcuni casi specifici:

- Cure mediche effettuate a l'estero
- Acquisto di medicinali o dispositivi in supermercati e ipermercati
- Altri casi non tracciati dal Sistema Tessera Sanitaria

Per tutti gli altri casi, il prospetto TS e la dichiarazione sostitutiva costituiscono la documentazione valida ai fini fiscali.

Faq del 17 luglio 2025 - Attestazione del sostenimento delle spese sanitarie

Posso attestare il sostenimento delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione dei redditi tramite il prospetto di dettaglio delle spese che ho scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, anziché conservando i singoli documenti di spesa?

Con riferimento alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello Redditi Persone fisiche), il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria può essere conservato ed esibito in alternativa ai singoli documenti di spesa (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), purché accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, come precisato nella circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, richiamata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli 730 e Redditi Persone fisiche. Resta fermo che se la detrazione spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione.

FAQ